

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 04841/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4841 del 2023, proposto da Sandro Canu, Francesco Carestia, Diamante Carrese, Danilo Cicalese, Gianfranco Deiana, Ivano Di Caprio, Nicola Di Ceglie, Maurizio Di Marco, Daniele Di Tana, Giuseppe Drapelli, Paolo Faccioli, Vincenzo Gervasi, Stefano Giardini, Claudio Marzo, Giovanni Mauro, Antonello Mesina, Francesco Napoli, Cristoforo Nastasi, Antonio Pisani, Carlo Porru, Biagio Pracella, Massimo Putzolu, Fabio Ruffini, Luigi Russo, Lorenzo Scanferla, Francesco Spagnuolo, Marco Stocchino, Luca Tindaro, Patrizio Tosatti, Giulio Toscano, Sergio Tronci, Girolamo Vaccaro, Antonio Vescovi, Andrea Zucca, Umberto Zuccarini, Michele Ricupero, rappresentati e difesi dall'avvocato Matteo Pavanetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Inps, in persona del Presidente in carica, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del silenzio rifiuto di INPS alle comunicazioni formali del 12.1.2023 e del

23.1.2023 (del Brig. Ca. in pensione Michele Ricupero), con cui è stata negata la concessione del beneficio dei sei scatti di anzianità agli odierni ricorrenti, in quanto collocati a riposto a domanda;

- di ogni altro atto o provvedimento, presupposto o connesso al precedente, con riserva di eventuali motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 7 settembre 2020 e depositato il 9 settembre, i ricorrenti - tutti ex appartenenti all'Arma dei Carabinieri, oggi in congedo, andati in pensione a domanda ad una età di almeno 55 anni e avendo espletato oltre 35 anni di servizio (doc. n. 3 modello 5007 INPS di ogni ricorrente) - hanno impugnato il silenzio serbato dall'Amministrazione alle comunicazioni formali del 12.1.2023 e del 23.1.2023 (del Brig. Ca. in pensione Michele Ricupero), con cui non è stato riconosciuto il beneficio dei sei scatti di anzianità di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 normativamente attribuibili – a loro avviso - anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare cessato a domanda, come previsto dall'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987.

Pertanto con il ricorso in esame i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che sia accertato il loro diritto a godere del beneficio di cui all'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione appena citata, con rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi fino al

soddisfo.

Il gravame è affidato ad un unico motivo di ricorso così rubricato:

Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis dl 387 del 1987 conv. in l. 472 del 1987 come modificato dalla l. 468 del 14.11.1987, dell'art. 1 c. 15 bis sost. dall'art. 11 l. 231 del 1990 e succ. mod. e dell'art. 1911 ord. mil. (dlgs. 66 del 2010) nonché dell'art. 12 delle preleggi.

L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

All'udienza del 24 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il Collegio (secondo il già espresso orientamento della sezione, cfr. sent. n. 9011/2022), infatti, ritiene di riconoscere al personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare il beneficio consistente nell'attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio (TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 1 aprile 2022, n. 315; TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 19 marzo 2022, n. 153; TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 11 marzo 2022, n. 714; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 193; TAR Veneto, Sez. I, 4 gennaio 2022, n. 6).

Invero, l'art. 6 bis del DL 387/1987 dispone al primo comma che: “... *Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del 8 6*

presente decreto”.

Al secondo comma del riferito d.l. è normativamente indicato: *“Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.*

La lettura combinata delle disposizioni in parola permette di ritenere che l’articolo 6-bis del decreto-legge n. 387/1987 debba trovare applicazione, oltre che nei confronti del personale della Polizia di Stato, anche nei confronti del personale delle altre forze di polizia ad ordinamento militare, quale certamente è l’Arma dei Carabinieri.

La situazione in cui versano i ricorrenti, allora, si attaglia perfettamente alla fattispecie contemplata dal secondo comma dell’articolo 6-bis del decreto-legge n. 387/1987, a mente del quale *“Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.*

Sul punto va aggiunto che la pretesa dei ricorrenti non potrebbe trovare ostacolo nel disposto di cui al secondo periodo del medesimo comma 2 appena citato, ai sensi del quale *“la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette*

anzianità”.

Il Collegio osserva che la disposizione non qualifica detto termine come perentorio, né ricollega al suo superamento alcuna decadenza, condividendosi pertanto l’orientamento del Consiglio di Stato che al riguardo ha statuito che “... *il rinvio alle “condizioni”, che al suddetto fine devono sussistere al momento della cessazione dal servizio, allude appunto allo status soggettivo (anagrafico e previdenziale) dell’interessato, piuttosto che agli oneri procedurali da osservare per l’acquisizione del beneficio de quo al suo patrimonio giuridico. In ogni caso, proprio l’ambiguità della disposizione, evidenziata dai rilievi appena formulati, non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti*” (Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231).

In conclusione, per tutti i surriferiti motivi, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente dichiarazione del diritto dei ricorrenti ai benefici economici contemplati dall’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, e con il correlativo obbligo da parte dell’Inps di provvedere quindi alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.

Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art.22, c. 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).

Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, anche tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali sul punto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Francesco Elefante, Consigliere

Virginia Arata, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Virginia Arata

IL PRESIDENTE

Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO